

## RIPRISTINO OPERE DI DERIVAZIONE D'ACQUA OGGETTO DI DANNI ALLUVIONALI

Si ricorda che il ripristino delle opere di derivazione danneggiate dall'evento alluvionale del 24/25 Novembre 2016 deve essere preventivamente autorizzato dalla Autorità idraulica competente sul tratto d'alveo interessato (Regione Piemonte Settore Tecnico Area Metropolitana o AIPo¹), nonché dal Servizio Risorse Idriche di questa Città metropolitana a norma dell'art. 27 comma 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., al fine di verificare il mantenimento delle condizioni che regolano la concessione (entità del prelievo massimo assentito e del rilascio). Quanto sopra fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti di competenza del Comune nel cui territorio l'opera ricade.

A tale scopo, per quanto riguarda la competenza di questa Amministrazione, è necessaria la presentazione al suddetto Servizio (da inviare per conoscenza anche al Servizio Tutela della Fauna e della Flora) di apposita domanda in carta semplice di ripristino, con allegata una breve relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da eseguire, le planimetrie e le sezioni ante operam e le corrispondenti tavole post operam - entrambe con quote e dimensioni idonee a consentire la verifica di cui sopra - eventualmente accompagnate dai relativi calcoli idraulici e il cronoprogramma. Nel caso in cui si intendano prevedere modifiche rispetto al progetto autorizzato, che NON si configurino quali varianti sostanziali ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i, queste dovranno essere opportunamente evidenziate nella domanda di ripristino.

Inoltre, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 della LR 37/2006 e s.m.i. si ricorda che "Per le dighette, le briglie e gli sbarramenti in genere, già esistenti, quando la loro stabilità richiede opere di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, è realizzato quanto disposto nel comma 6" il quale prevede quanto segue: "6. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che prevedono l'occupazione totale o parziale degli alvei prevedono la costruzione di idonee scale di risalita atte a favorire la libera circolazione dei pesci.". Qualora si rientri nella casistica sopra esposta e nel progetto autorizzato non fosse prevista una scala di risalita per l'ittiofauna, nell'ambito della domanda di ripristino dovrà quindi essere presentato il progetto di scala di risalita dell'ittiofauna che dovrà rispettare i disposti di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363 "Criteri tecnici per la progettazione e realizzazione dei passaggi artificiali per l'ittiofauna" e della D.G.R. 13.07.2015 n. 25-1741 "Linee guida per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica".

www.cittametropolitana.torino.it

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> DCR n 144-3789 del 31/01/2012 "Legge regionale n. 38/2001 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po - AIPo). Ridefinizione dell'ambito territoriale di competenza dell'AIPo" <a href="http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/ris-idriche/pdf/dcr">http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/ris-idriche/pdf/dcr</a> 144-3789 2012.pdf



Si precisa che, nelle more della richiesta di autorizzazione ed ove ve ne siano le condizioni, la derivazione può continuare, fatto salvo l'obbligo di rilascio in ogni caso del DMV prescritto ed il rispetto delle tempistiche che, se del caso, saranno assegnate per la realizzazione dei lavori. Nel caso in cui, nelle more della realizzazione del lavori, si renda necessario rilasciare il DMV prescritto, in via provvisoria, in modalità diversa da quanto previsto dal disciplinare di concessione e dal progetto approvato, all'interno della domanda di ripristino dovrà essere descritta la nuova modalità di rilascio che, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a quanto prescritto.